

STATUTO
dell'Associazione
PRO LOCO DI VILLAGA

DENOMINAZIONE – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 1

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VILLAGA".
Essa ha sede in VILLAGA, attualmente presso la sede del Municipio.

L'associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e sociale.

La Pro Loco di VILLAGA è un'organizzazione apartitica.

ART. 2

Detta associazione svolge la sua attività nel Comune di VILLAGA.

FINALITA'

ART. 3

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
- c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- j) svolgere attività di assistenza ed informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) della L.R. 33/2002, tramite l'istituzione di un ufficio informazioni.

ORGANI

ART. 4

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- c) il PRESIDENTE;
- d) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- e) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 5

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

Spettano all'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- a) l'approvazione dei bilanci e della programmazione annuale
- b) la elezione del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

Spettano all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- c) le modifiche statutarie
- d) lo scioglimento dell'associazione

All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua: hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le operazioni di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dalla Provincia per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci con un congruo preavviso prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci con un congruo preavviso prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione da indirsi mezz'ora dopo, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di SETTE membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci e da, eventualmente altri membri nominati direttamente dal Consiglio stesso, fino ad un massimo di n° 3.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Alle riunioni di Consiglio partecipa la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con voto consultivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente (o i Vice Presidenti)

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima seduta può nominare inoltre un Comitato Esecutivo, composto da CINQUE Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Segretario.

Hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

ART. 7

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

SEGRETARIO

ART. 8

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, in qualunque momento, almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 10

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

TUTELA

ART. 11

L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

ART. 12

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5) ed in tal caso dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, **il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune in cui l'Associazione ha sede che provvederà ad utilizzarli per finalità di utilità sociale, fino all'eventuale costituzione di una nuova Associazione Pro Loco.**

ART. 13

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura, la durata dell'incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti.

FINANZIAMENTO

ART. 14

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività, sono:

- 1) le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito a favore di attività statutariamente previste.
- 3) i contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
- 4) le eventuali donazioni;
- 5) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

SOCI

ART. 15

Possono essere soci tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio comunale .

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, famigliari, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro i quali sono dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione, per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione e per aver contribuito all'affermazione ed incremento dell'Associazione.

Nella categoria di Soci famigliari saranno ammessi i componenti di un nucleo famigliare aventi almeno un iscritto appartenente alle categorie di cui sopra.

I soci hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) a frequentare i locali dell'Associazione;
- c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dell'Associazione.
- d) a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
- e) La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio d'Amministrazione. Avverso tali decisioni, l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.

VARIE

ART. 16

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile. Tutte le cariche all'interno della Pro Loco sono gratuite.

Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale secondo le norme del regolamento provinciale.

CONSORZI

ART. 18

L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.

Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

RAPPRESENTANZA REGIONALE

ART. 19

L'Associazione può aderire all'Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete, con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso. **Con l'adesione a tale organo riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale UNPLI.**

NORMA TRANSITORIA

ART. 20

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 13 Marzo 2004 a NANTO ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
Sarà completato dal Regolamento di attuazione, parte integrante del presente Statuto.